

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 19 maggio 2001, n. 6880.

(Cassa App. Catania 6 novembre 2000 e decide nel merito).

Il legislatore, nel disciplinare in termini di incompatibilità e non più di ineleggibilità l'ipotesi della "lite pendente", ha inteso correlare la causa di incompatibilità ad una lite effettivamente pendente nella quale l'eletto è "parte".

Omissis.

Svolgimento del processo. - ... ha impugnato per cassazione la sentenza in data 6 novembre 2000 della corte di ... che, in riforma della statuizione di primo grado, ne ha dichiarato l'incompatibilità, ex art. 3, n. 4, l. n. 154 del 1981, dalla carica (cui era stato eletto nelle consultazioni dell'aprile 2000) di sindaco del comune di ..., «per lite pendente», con il predetto comune; stante la pendenza, appunto, innanzi al giudice amministrativo, di impugnazioni avverso provvedimenti di sospensione di lottizzazioni ed edificazioni abusive promossi dal ... e dalla di lui consorte (ancorché poi formalmente proseguiti solo dalla seconda) e da società di cui il medesimo ... era socio.

Resistono all'odierno ricorso ... ed altri controinteressati.

Il ... ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione. - 1. - Chiamata a verificare se nella fattispecie ricorresse la cause d'incompatibilità, alla carica di sindaco, prevista dall'art. 3, n. 4, l. 154/81 nei confronti di «colui che ha lite pendente, in quanto parte, in un procedimento civile, penale od amministrativo ... con il comune», la corte di ... ha preliminarmente ritenuto che, a tal fine, la qualità di «parte» debba intendersi in senso «sostanziale», con riferimento, cioè, al «soggetto nel cui patrimonio si riverseranno gli effetti positivi o negativi della lite».

E, da tale premessa interpretativa, quella corte ha tratto, appunto, la conclusione che il ... fosse «parte» (sostanziale) sia nei giudizi pendenti tra il comune e la s.a.s. in liquidazione di cui egli era socio (considerato il «rifluire di ogni attività o passività residua nel patrimonio della società in quello personale del socio, specialmente con riguardo al momento dello scioglimento della società»); sia nei giudizi impugnatori di provvedimenti comunali di sospensione di lottizzazione ed edificazione di un fabbricato abusivo. In relazione ai quali ultimi non rileverebbe, sempre secondo la corte di merito, la successiva estromissione dal giudizio, per rinuncia, del ..., poiché l'atto notarile - con il quale questi, in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali con la moglie separata, le avrebbe ceduto la sua quota di comproprietà dei beni oggetto della lite - doveva considerarsi «nullo», per mancata partecipazione degli altri comproprietari del terreno, cui accede la proprietà della costruzione su di esso effettuata dai coniugi ...

2. - Avverso tale sentenza ricorre ora il ..., deducendone, con tre motivi, l'erroneità sia della premessa interpretativa che dei suoi corollari applicativi.

3. - Rilievo centrale, nel contesto dell'odierna impugnazione, ha, quindi, la questione esegetica dell'art. 3, n. 4, l. 154/81, cit., per il profilo in particolare se la qualità di «parte» in «lite pendente» con il comune, che determina l'incompatibilità con la carica di sindaco dell'ente stesso, possa o non riconoscersi, in senso sostanziale, anche al «soggetto [pur formalmente estraneo al processo] nel cui patrimonio si riverseranno gli effetti positivi o negativi della lite».

Al riguardo, ritiene il collegio che non possa condividersi l'interpretazione estensiva prospettata dalla corte territoriale, e che debba, viceversa, ritenersi accolta, nel paradigma della norma di riferimento, la nozione tecnica di «parte» in senso processualistico.

Ciò emerge da una corretta lettura della disposizione in esame, confortata dalle convergenti indicazioni offerte dal suo dato letterale, logico e teleologico, nonché dall'applicazione del canone dell'interpretazione costituzionalmente adeguata.

3.1. - Le parti del processo - anche in assenza di un'espressa definizione legislativa del concetto di «parte» - sono, infatti, pressoché univocamente individuate, in dottrina e giurisprudenza, in quei soggetti (attore, convenuto, interveniente volontario o coatto), i quali, a seguito del compimento di determinati atti processuali (proposizione della domanda; costituzione nel processo), assumono, appunto, quella qualità e la conseguente titolarità all'esercizio di una serie di poteri e facoltà processuali, finalizzati a dare impulso e a consentire lo svolgimento della vicenda processuale e la produzione di una serie di effetti dei quali gli stessi soggetti sono destinatari

immediati, a prescindere dall'effettiva titolarità del diritto o rapporto giuridico sostanziale controverso e quindi dall'esito della lite.

Il che non vuol dire che la nozione di parte non sia connessa al merito oltre che al processo; ma solo che tale connessione è pur sempre quella individuata dalla domanda giudiziale, per cui nel caso di domanda proposta da un rappresentante, che agisce in giudizio in nome e per conto altrui, la qualità di «parte» compete al rappresentato e non al rappresentante. Mentre non è correttamente individuabile, in prospettiva e nella pendenza della lite, un concetto ulteriore e parallelo di «giusta parte», poiché solo a processo concluso, e secundum eventum litis, potrà dirsi se le parti, che hanno instaurato il processo o che hanno resistito in esso, erano effettivamente quelle «giuste».

Il concetto tecnico di «parte» del giudizio ha portata, quindi, essenzialmente processuale e non è, pertanto, riferibile (in chiave sostanzialistica) alla diversa figura del soggetto «interessato all'esito della lite» per le ricadute patrimoniali che possano derivargliene (cfr. Cass. n. 2024 del 1971).

E nulla autorizza a ritenere che da tale corrente, e corretta, nozione di «parte» abbia inteso discostarsi il legislatore del 1981; mentre dall'analisi dei lavori preparatori e dalla considerazione della ratio e della intentio legis, che ne emerge, si evince che proprio a quella definizione il legislatore ha voluto, viceversa, uniformarsi.

3.2. - Questa corte ha già avuto occasione, del resto, di rilevare come - nel disciplinare (in termini d'incompatibilità e non più d'ineleggibilità) l'ipotesi della «lite pendente» - l'art. 3, n. 3, della su menzionata l. n. 154, ispirato ad un più accentuato favor nei confronti dell'eletto, abbia anche inteso, con il riferimento ad un procedimento nel quale questi sia «parte», correlare la causa d'incompatibilità ad una lite effettivamente pendente, ulteriormente così temperando il rigore della normativa previgente che, nell'interpretazione accoltane dalla giurisprudenza, attribuiva rilievo ostativo, anche ad una lite meramente potenziale (cfr. 7457/90; 4724/92; 5216/92; 10421/92), non radicata in un processo e non vertente tra soggetti che ne fossero parti.

Ciò anche al fine di superare gli ostacoli alla rimovibilità della situazione d'incompatibilità - ed alla piena esplicazione del diritto di elettorato passivo - altrimenti sussistenti nelle ipotesi di immanente, ed ineliminabile, interesse all'esito della lite da parte dell'eletto che pur abbia rinunciato al giudizio, come nel caso di sua rinuncia, ad esempio ad un ricorso collettivo proposto innanzi al giudice amministrativo avverso un provvedimento inscindibile (il cui eventuale annullamento, in accoglimento dell'impugnazione degli altri ricorrenti, non potrebbe, infatti, non giovare anche al rinziante: cfr. Cass. 7457/90, cit.).

Obiettivi questi, perseguiti dal legislatore del 1981, che risulterebbero evidentemente vanificati dall'interpretazione sostanzialistica del concetto di «parte» auspicata dalla corte di merito (che segnerebbe, di fatto, il ritorno alla pregressa configurazione della lite come conflitto di interessi). Con l'ulteriore inconveniente di far dipendere il giudizio sulla controversia elettorale da una valutazione, del giudice per tal profilo adito, in ordine al rapporto oggetto del diverso processo cui avesse, in tesi, interesse, pur non essendone formalmente parte, l'eletto.

3.3. - In ogni caso, una tale interpretazione sostanzialistica dell'incompatibilità ex art. 3, n. 4, l. n. 154 cit. - ove pur, in ipotesi, non respinta radicalmente dalla lettera e dallo spirito della norma - dovrebbe comunque cedere all'opposta interpretazione, che fa perno sulla nozione di parte in senso processuale, ispirata ad una più penetrante valorizzazione del diritto di elettorato (riconducibile al novero dei diritti inviolabili della persona: cfr. Corte cost. 141/96; 571/89).

E ciò per il canone, appunto, dell'interpretazione adeguatrice che impone di privilegiare tra più interpretazioni egualmente, in tesi, possibili, della medesima disposizione di legge, quella, tra esse, che risulti compatibile o più compatibile con superiori precetti e valori di rango costituzionale (cfr. Corte cost. 244/97, 419/99; 1/00; Cass. 13149/95; 6374/99).

3.4. - Né è, infine, sostenibile che la delineata accezione processuale della qualità di parte in lite con il comune (che fa scattare l'incompatibilità alla carica di sindaco ai sensi della norma di riferimento) risulti contraddetta dalla più recente giurisprudenza di questa corte, che impone al giudice del contenzioso elettorale di «non fermarsi al dato formale attinente alla pendenza della lite». Poiché l'accertamento ulteriore che questa giurisprudenza prescrive non è, ben vero, finalizzato alla ricerca di un conflitto sostanziale, che prescinda dall'esistenza di un processo, bensì alla verifica, di segno opposto (pur sempre, comunque, ispirata da un favor verso l'eletto), della corrispondenza della situazione di formale pendenza della lite ad un contenzioso «effettivo», attraverso la «valutazione di quegli elementi», di palmare evidenza, che potrebbero evidenziare che la vertenza si è sostanzialmente esaurita (per intervenuta transazione, rinuncia ...) ovvero che è assolutamente pretestuosa (per essere stato investito, ad esempio, un giudice privo di giurisdizione nel caso in esame) (cfr. 4533/99; 4724/92).

4. - Ha effettivamente, quindi, errato, la corte di ... nel ravvisare la causa d'incompatibilità per lite pendente nei confronti del ... in relazione a processi nei quali egli non era - o (per intervenuta rinunzia e disposta sua estromissione) non era più - parte, in relazione ai possibili vantaggi che dall'esito di quei giudizi avrebbero potuto a lui conseguire (attraverso un riesame critico, per di più, delle risultanze di processi rimessi all'autonomia di valutazione di altro giudice).

Il ricorso va, pertanto, accolto nel suo primo mezzo, con assorbimento di quelli residui; e la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

5. - Decidendo la causa nel merito, questa corte rigetta quindi la domanda di declaratoria d'incompatibilità dell'eletto per lite pendente; restando, per l'effetto, confermato il ... nella carica di sindaco del comune di ...

Omissis.